

Il prossimo anno entrerà in vigore una nuova legge europea che desideriamo spiegare brevemente dal punto di vista dell'utilizzatore dei DPI. Il 21 aprile 2018, l'attuale direttiva DPI 89/686/CE che disciplina la vendita e la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) sarà sostituita dal regolamento (UE) 2016/425.

Si definisce DPI un'attrezzatura progettata e realizzata per essere indossata o tenuta da una persona al fine di proteggersi da uno o più rischi per la salute o per la sicurezza, come ad esempio gli elmetti, le maschere o le protezioni anticaduta, ma non i rilevatori di gas.

Vediamo prima la parte più importante: la direttiva disciplina gli obblighi dei produttori, dei rivenditori e degli importatori, nonché delle strutture di test e degli organismi di certificazione. **Saranno i primi soggetti interessati da questi cambiamenti. Per gli utilizzatori dei DPI, il nuovo regolamento migliora la sicurezza e la trasparenza.**

Di seguito una sintesi delle principali variazioni:

1) Nuove responsabilità per i rivenditori e gli importatori

Mentre l'attuale direttiva disciplina gli obblighi dei produttori e dei loro rappresentanti autorizzati, il futuro regolamento riguarderà anche gli importatori e i rivenditori. Tutti gli operatori economici avranno la responsabilità di garantire che solo i DPI conformi ai requisiti del regolamento siano commercializzati.

2) Nuova categorizzazione dei DPI

L'attuale direttiva assegna i DPI a una delle tre categorie esistenti, alla quale corrisponde il tipo di procedura di valutazione della conformità applicabile. Il futuro regolamento determinerà le categorie in base al livello di rischio da cui il DPI deve proteggere l'utilizzatore. Le categorie sono:

- **Categoria I:** riguarda i rischi minori, ad esempio le lesioni superficiali (DPI: guanti da giardinaggio) o i danni agli occhi causati dai raggi solari (DPI: occhiali da sole). Per questi DPI è sufficiente un controllo sulla produzione svolto internamente dal produttore.

- **Categoria III:** riguarda i rischi che possono avere conseguenze molto gravi (come la morte o lesioni irreversibili), ad esempio le sostanze e le miscele pericolose (DPI: autorespiratori, tute di protezione contro le sostanze chimiche) o le cadute (DPI: attrezzature di prevenzione delle cadute). I rumori pericolosi sono riconosciuti dal nuovo regolamento come un pericolo irreversibile per la salute. **Le protezioni per l'udito, i giubbotti di sicurezza contro l'annegamento o i DPI per la protezione dagli infortuni da motoseghe sono stati inseriti per la prima volta nella categoria III.**

Per i DPI della categoria III è necessario un esame di omologazione CE, con test e certificazioni a cura di un organismo notificato. Un organismo notificato dovrà anche svolgere ripetuti test occasionali sui prodotti o monitorare (valutare) il sistema di garanzia della qualità. È inoltre necessario un controllo interno della produzione a cura del produttore per garantire che il DPI effettivamente realizzato corrisponda al prototipo sottoposto ai test.

- **Categoria II:** riguarda i rischi **non** inseriti nelle categorie I o III. I DPI di questa categoria devono essere sottoposti a un esame di omologazione CE e a un controllo interno sul prodotto a cura del produttore.

3) Marcatura CE estesa

Ai DPI che superano la procedura di valutazione della conformità (gli unici che possono essere commercializzati) viene assegnata, come già ora, la marcatura CE. Per i DPI della categoria III si aggiunge alla marcatura CE il numero di riferimento dell'organismo di monitoraggio.

4) Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità UE* costituisce la conferma scritta del produttore del fatto che un DPI è conforme a tutti i requisiti della direttiva DPI o, da aprile 2018, del regolamento DPI. In futuro, la dichiarazione di conformità dovrà essere associata a tutte le consegne di DPI. In alternativa, le istruzioni per l'uso possono contenere un link al sito da cui scaricare la dichiarazione di conformità.

5) Disposizioni transitorie

Il nuovo regolamento entrerà in vigore il 21 aprile 2018 e contestualmente sarà abrogata la vecchia direttiva. I DPI conformi ai requisiti della vecchia direttiva prima di questa data possono continuare a essere venduti se provvisti di certificati di esame di omologazione CE validi. Fino al 21 aprile 2019 si potranno commercializzare anche i DPI conformi alla vecchia direttiva. Dal 21 aprile 2023, tuttavia, i certificati di esame di omologazione CE rilasciati ai sensi della vecchia direttiva non saranno più validi: da tale data tutti i DPI venduti dovranno essere conformi al nuovo regolamento. I nuovi certificati di esame di omologazione CE saranno emessi con una validità massima di 5 anni.

Occorre sottolineare che gli utilizzatori dei DPI saranno interessati solo dai paragrafi "Nuova categorizzazione dei DPI" e "Istruzioni pratiche", poiché tutte le altre modifiche riguardano solo le aziende (ad esempio, i produttori). Per quanto riguarda i DPI appartenenti alla categoria III rimane in vigore l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di fornire formazione pratica continua. È bene verificare che i DPI come quelli per la protezione dell'udito vengano ora classificati in questa categoria.

In qualità di produttore responsabile, MSA fornisce ovviamente solo prodotti conformi a tutti i requisiti legali. Con MSA si ha sempre la certezza della conformità di tutti i prodotti alla legislazione europea. Ci auguriamo che queste informazioni siano utili nella scelta responsabile dei DPI.

Il regolamento DPI (UE) 2016/425 completo, pubblicato ad aprile 2016, è disponibile in tutte le lingue europee: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0425>

* La dichiarazione di conformità UE costituisce la conferma scritta del produttore del fatto che un DPI è conforme a tutti i requisiti della direttiva DPI o, in seguito, del regolamento DPI. Deve contenere il nome e l'indirizzo del produttore, la descrizione del DPI, le informazioni sulle norme o le specifiche tecniche e i dettagli della procedura di valutazione della conformità adottata, ad esempio, il numero del certificato di esame di omologazione CE e la procedura di garanzia della qualità seguita.

D'ora in poi riceverete le dichiarazioni di conformità di MSA tramite i nostri distributori. Una volta entrato in vigore il regolamento (UE) 2016/425, l'accesso alle dichiarazioni di conformità sarà ancora più semplice.